



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 03/05/2018

FATTO

La fattispecie sottoposta all'ABF è quella relativa ad un contratto di finanziamento mediante cessione del pensione stipulato in data 28/10/2010 ed estinto anticipatamente in data 7/9/2016.

Il ricorrente con nota di reclamo all'intermediario ha richiesto il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento e, non soddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con la controparte, si è rivolto all'Arbitro con legale di fiducia per ottenere il rimborso di totali € 3.359,97, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di assistenza.

L'intermediario convenuto, con proprie controdeduzioni, ha eccepito quanto segue:

le commissioni di intermediazione sono già state ristrate in conteggio estintivo nella misura di € 4,94 per rata, in conformità a quanto specificamente previsto in contratto per il caso di estinzione anticipata del rapporto;

le commissioni bancarie hanno natura *up-front* e, in ogni caso, sono percepite dall'istituto bancario mandante, in qualità di "titolare del finanziamento";

la richiesta di restituzione del premio assicurativo, in relazione alla quale il resistente oppone la propria carenza di legittimazione passiva, può essere fatta valere le proprie pretese direttamente alla compagnia assicuratrice sulla base dei criteri esposti nel fascicolo informativo che allega;

non spetta il ristoro delle spese legali atteso che il procedimento ABF non necessita dell'assistenza tecnica.



Tanto premesso, in sede di riscontro al reclamo, l'intermediario aggiungeva di aver provveduto al ristoro della commissioni di intermediazione di propria spettanza, relative alla gestione e all'incasso delle rate per la quota non venuta a maturazione, mentre per la commissione bancarie e al premio assicurativo la resistente ha dichiarato di essersi fatta parte attiva nel fornire al cliente, in ossequio alle istruzioni impartite dai soggetti interessati, le indicazioni utili per presentare la domanda di ristoro. Concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota commissioni e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento. La parte ricorrente chiede la restituzione delle riferite quote ex art. 125 *sexies* TUB. L'estinzione è avvenuta in corrispondenza della rata n. 67 delle 120 complessive di prestito.

In ordine alla preliminare eccezione di mancanza di legittimazione passiva dell'intermediario in riferimento ai premi assicurativi, il Collegio la ritiene priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento. La pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (Collegio di coordinamento decisione 6167/2014).

In ordine all'ulteriore eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta, secondo la quale vi sarebbe carenza di legittimazione passiva in riferimento alle commissioni bancarie, avendo agito quale semplice mandataria di altro Istituto, il quale secondo la prospettazione difensiva dovrebbe essere l'unico titolare del rapporto, la giurisprudenza univoca dell'ABF ha più volte ribadito che l'obbligo restitutorio delle voci di costo da corrispondersi al soggetto mandante permanga anche in capo al mandatario, sia in applicazione della disciplina codicistica di detto contratto sia in ossequio al principio dell'apparenza, avendo il ricorrente confidato in buona fede nella circostanza che l'unico soggetto legittimato fosse quello con il quale ha intrattenuto i relativi rapporti, dal momento della stipula del contratto sino all'emissione del conteggio di anticipata estinzione (ex multis Collegio Napoli decisione 8577/2018).

La giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, conformemente a quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi del 2009 e del 2011 rivolti agli intermediari, ha stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (recurring) che a causa dell'estinzione anticipata del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore priva della necessaria giustificazione causale; i Collegi hanno invece confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito (up front), integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.

Veniamo all'esame del contratto, onde verificare la natura delle commissioni indicate nel negozio e definite nel foglio informativo.

Per le commissioni bancarie: compensi a copertura di ogni onere e spesa sostenuti a fronte delle attività preliminari all'erogazione del finanziamento, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa



copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del tasso di interesse, quelle derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione del finanziamento e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento, nonché costi per la deliberazione e l'elaborazione di propria competenza dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio.

Per le commissioni di intermediazione: consistono nelle attività necessarie per la deliberazione e per l'estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal cliente o di altri vincoli e trattenute, per l'acquisizione delle garanzie assicurative obbligatorie per legge, per l'elaborazione di propria competenza dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera durata, per la gestione e l'incasso della rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. non riscosso per riscosso).

L'analisi dell'intero contenuto della commissioni sopra riportato e la evidente natura eterogenea delle attività contemplate determina una complessiva opacità della sua formulazione, vieppiù avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota delle provvigioni destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito da quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale. Questa circostanza determina il diritto alla restituzione del ricorrente della quota parte non maturata delle commissioni.

Per quanto meglio esposto in precedenza, laddove si è rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva per il premio assicurativo, allo stesso modo il Collegio ritiene dovuto al ricorrente per questo titolo il rimborso *pro rata temporis*.

Dunque, in applicazione del *pro rata temporis* e tenuto conto degli importi già restituiti il Collegio ritiene che al ricorrente vadano rimborsate le seguenti somme, posto che l'estinzione è avvenuta in corrispondenza della 67^a rata delle 120 totali di prestito:

commissioni bancarie: euro 91,16 (206,40 : 120 x 53)

commissioni d'intermediazione: euro 2.338,06 (5.886,53 : 120 x 53 = 2.599,88 – abbuono 261,82)

premio : euro 668,93 (1.504,56 : 120 x 53)

Per totali euro 3.098,15, oltre interessi.

Visto il carattere seriale della questione portata in ABF, si rigetta la domanda di rimborso delle spese di assistenza tecnica. Non accoglibile la domanda di rivalutazione monetaria, per il noto principio nominalistico che disciplina le somme richieste.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.098,15, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO